

Art. 8 - Requisiti per lo svolgimento dei servizi

1. La Giunta provinciale, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 e la competente commissione consiliare, stabilisce con proprie deliberazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'iscrizione all'apposito albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7; l'iscrizione all'albo provinciale costituisce condizione per il sostegno finanziario dei comuni.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione.